OGGETTO : DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, con la presente, dichiariamo che tutto il materiale esportato con ns. dichiarazione di vendita Fattura n. INSERIRE NR. FATTURA del INSERIRE DATA FATTURA

Non è vincolata a licenza di esportazione e quindi:

* Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CE n.1183/2007 del Consiglio del 18 Settembre 2007, che modifica e aggiorna il Regolamento 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ( DUAL USE) – Y901
* Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CE 0423/2007, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, specificatamente restrittivo nei confronti dell’Iran. – Y920
* Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CE n.338/97 del Consiglio del 09 Dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( CONVENZIONE DI WASHINGTON – CITES) – Y900
* Non rientra tra i prodotti contenenti pelliccia di cane e gatto in conf. Reg. CE n. 1523/2007. –Y922
* Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CE n.3911/92 del Consiglio del 09 Dicembre 1992, relativo all’esportazione di beni culturali – Y903 – CADD 4099
* Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CE n.1236/2005 del Consiglio del 27 Giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura, o per altri trattamenti o peni crudeli, inumane o degradanti. Y904 – Y906
* Non rientra nell’elenco di prodotti relativi a materiale di armamento ai sensi della L.185/90
* Non rientrano tra i prodotti soggetti alle disposizioni del regolamento 689/2008 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche allegato I°. – Y916
* Non rientrano nelle merci come da regolamento 1005/2009 di elementi che riducono lo strato di ozono – Y902 – CADD 4999
* Non rientra nell’elenco dei beni merci e tecnologie come da regolamento 194/2008 CE concernente misure restrittive nei confronti della Belorussia. – Y920
* Non rientrano tra i beni previsti dal Reg.CE 329/2007(misure restrittive nei confronti della REP. POP. DEM. Della Corea(Nord Corea) Y920
* Non rientrano nell’elenco dei beni previsti dal regolamento(CE) N.1277/2005 della commissione del 27 luglio 2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) N. 111/2005 DEL Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
* Non rientrano tra i prodotti inclusi nel regolamento(CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n.2465/1996. CADD. 4099.
* Non rientrano tra i beni previsti dal regolamento(CE) n.174/2005 del consiglio del 31 gennaio 2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio(Y920)
* Non rientra nel regolamento (CE) N.314/2004 del consiglio del 19 febbraio 2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbawe (Y920)
* Non rientra nel regole manto (UE) n.442/2011 del consiglio del 9 maggio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. (Y920)
* Non rientrano nel regolamento (UE) n. 204/2011 del consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (Y920)
* Non rientrano nel regolamento(UE) n.1284/2009 del consiglio del 22 dicembre 2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea(Y920)
* Non rientrano nel regolamento(CE) n. 194/2008 del consiglio del 25 febbraio 2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n.817/2006.
* Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n.1859/2005 c/m dal Reg.CE 154/09 concernente misure restrittive nel confronti dell’Uzbekistan (Y920)
* Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) 131/2004 c/m dal Reg.1354/05 concernenti misure restrittive nei confronti del Sudan.
* Non rientra tra beni o parti di beni appartenenti a mezzi di trasporto aventi più di 75 anni .

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE